

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1733

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSTELLATO, BALDASSARRE, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, CASTELLI, CHIMIANTI, COMINARDI, DE LORENZIS, D'UVA, FERRARESI, LUIGI GALLO, CRISTIAN IANNUZZI, LIUZZI, LOREFICE, PARENTELA, PETRAROLI, RIZZETTO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SARTI, SIBILIA, TERZONI, TRIPIEDI, TURCO, VIGNAROLI

Modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità delle riprese audio e video delle sedute dei consigli provinciali e comunali

Presentata il 24 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra gli obiettivi prioritari della pubblica amministrazione vi è la trasparenza e il miglioramento del rapporto tra cittadini e amministrazione, che deve porre a fondamento della propria azione i principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti. Peraltro, esistono già gli strumenti legislativi che regolano tali aspetti e, in particolare il

codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, successivamente integrato dal decreto legislativo n. 159 del 2006, e dal decreto legislativo n. 235 del 2010, che offre opportunità di partecipazione democratica e trasparenza. L'articolo 9 recita infatti: « Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore

partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi». Le sedute dei consigli comunali, provinciali e regionali sono pubbliche e sono la massima espressione del lavoro istituzionale delle rispettive amministrazioni; tutti i consiglieri sono eletti pubblicamente e svolgono una funzione pubblica durante le assemblee per le quali ricevono un compenso dai contribuenti per la loro presenza. Pertanto, secondo i principi costituzionali devono rispondere a tutti i cittadini del loro operato e i cittadini devono poter agevolmente venire a conoscenza dell'attività amministrativa dei loro rappresentanti. L'operazione necessaria a favorire la puntuale informazione è la video pubblicazione dei lavori d'assemblea sul sito *web* del comune, della provincia o della regione ovvero su altra piattaforma accessibile al pubblico. Tale operazione, se realizzata sfruttando i servizi *web* gratuiti e le attuali strumentazioni già nella disponibilità di quasi tutti gli enti, è praticamente a costo zero. La videoregistrazione, essendo realizzata al solo scopo

documentativo e dovendo essere adattata a una distribuzione via *internet* (quindi con requisiti qualitativi modesti), può essere effettuata da una postazione fissa, senza la necessità di un operatore specializzato e utilizzando uno dei numerosi mezzi che la tecnologia mette ormai a disposizione.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli: L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 9 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 attraverso l'introduzione di nuovi commi che prescrivono agli enti locali la ripresa audio e video delle sedute d'assemblea, nonché la libertà di ripresa audio e video da parte di ciascun privato cittadino. L'articolo 2, al fine di conferire maggiore organicità alla disciplina, inserisce il principio di trasparenza tra gli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'articolo 3 rimette alle regioni il compito di garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni concernenti lo svolgimento dei lavori dei rispettivi consigli.

L'articolo 4 è relativo all'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

1. All'articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *1-bis.* I comuni e le relative circoscrizioni, municipalità o zone, e le province entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione provvedono a dotarsi di apparecchiature idonee alla registrazione e alla trasmissione audio e video delle rispettive sedute consiliari e di commissione.

1-ter. Al fine di consentire la partecipazione democratica e di informare i cittadini, le registrazioni delle sedute di cui al comma *1-bis* devono essere riprodotte integralmente sulla pagina *web* istituzionale di ciascun ente di cui al medesimo comma *1-bis* restando disponibili alla visione per un periodo non inferiore a un anno;

1-quater. Fermo restando il rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono altresì consentite la ripresa e la divulgazione delle sedute di cui al comma *1-bis*, mediante apparecchiature audio video, in differita o in diretta *streaming*, da parte di privati cittadini, singoli o associati ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è inserito seguente:

« *2-bis.* Al fine di garantire il principio generale di trasparenza i comuni e le

relative circoscrizioni, municipalità o zone, e le province, provvedono a inserire la ripresa audio e video integrali delle rispettive sedute consiliari e di commissione sul proprio sito *internet* istituzionale ».

ART. 3.

(Accesso alle informazioni concernenti i lavori dei consigli regionali).

1. Le regioni provvedono, nell'ambito della loro autonomia, a garantire, nel massimo grado, l'accesso dei cittadini alle informazioni concernenti lo svolgimento dei lavori dei rispettivi consigli.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

